



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Piazzale della Linguella, 4 - 57037 Portoferraio (LI)
E-mail: cpportoferraio@mit.gov.it Tel: 0565914000 Fax: 0565918598

ORDINANZA N. 10 /2019

Argomento: Ispezioni subacquee cavi elettrici sottomarini presso Cavo, Cavoli e Pianosa
Data: Dal 15 Aprile 2019 al 15 Maggio 2019
Committente: e-distribuzione
Ditta esecutrice: LenciSub
Responsabili: LENCI Daniele

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio sottoscritto

VISTA l'istanza pervenuta in data 19 febbraio 2019 dalla Società "LENCISUB" con la quale si richiede l'emanazione dei provvedimenti di competenza per effettuare ispezione subacquea ai cavi elettrici presso Cavo, Cavoli e Isola di Pianosa;

VISTO il messaggio prot. n. 02.02.09/6487 emesso in data 11/04/2019 con il quale è stato richiesto al Comando Marittimo Marina Nord La Spezia il nulla osta ed emissione di apposito avviso ai naviganti;

VISTA l'autorizzazione n. 24/2018 rilasciata in data 27/04/2018 dall' Ufficio Edilizia Privata del Comune di Campo nell'Elba;

VISTA l'autorizzazione n.1 del 06 aprile 2018 dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina;

VISTO il nulla osta da parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con n. 144/2018;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento delle attività meglio specificate in argomento;

VISTI gli artt. 17, 21, 30 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

1. Dal giorno 15 aprile al 15 maggio 2019, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 c.ca, la Società "LENCISUB" - quale impresa incaricata dell'attività in parola - effettuerà attività di controllo e ispezione dei cavi elettrici sottomarini posti in prossimità degli approdi di Cavo, Cavoli e Pianosa.
2. L'immersione avverrà lungo il tratto della condotta meglio individuata dalle seguenti coordinate geografiche (Datum WGS84) di seguito elencati come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato e costituente parte integrante della presente Ordinanza:

LOCALITA' PIANOSA

- A) LAT. 42°35'24,97"N – LONG. 10°05'36,61"E
- B) LAT. 42°35'38,37"N – LONG. 10°05'48,14"E
- C) LAT. 42°35'37,33"N – LONG. 10°05'50,45"E

LOCALITA' CAVOLI

- D) LAT. 42°44'10,78"N - LONG. 010°11'17,69"E
- E) LAT. 42°43'57,92"N – LONG. 010°11'04,61"E
- F) LAT. 42°43'56,15"N – LONG. 010°11'08,81"E

LOCALITA' CAVO

- G) LAT. 42°51'50,60"N – LONG. 10°25'14,43"E
- H) LAT. 42°51'54,56"N – LONG. 10°25'34,91"E
- I) LAT. 42°51'52,52"N – LONG. 10°25'36,04"E

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

1. Nei giorni, nell'arco di tempo e negli specchi acquei di cui al Rende Noto per una distanza di 100 metri dagli stessi, è vietato:
 - a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - b) praticare la balneazione;
 - c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica non inerente gli interventi in argomento;
 - d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2

(Deroghe)

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
 - a) le unità facenti capo all'organizzazione in servizio di assistenza;
 - b) le unità della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
 - c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzioni perseguite dall'ente di appartenenza.
2. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno dell'area sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di emergenza.

Articolo 3

(Obblighi e sanzioni)

1. Le sopracitate attività di immersione devono essere effettuate da personale in possesso di idonei brevetti che utilizzerà, altresì, un mezzo nautico di appoggio denominata "CECCA II" - matricola VG 3845 - regolarmente iscritto ed in possesso delle previste certificazioni.
2. Il responsabile dei lavori, dovrà segnalare a tutte le unità presenti in zona operazioni lo svolgimento delle attività in corso verificando che:
 - a) prima dell'inizio delle immersioni, lo specchio acqueo interessato sia libero da qualsivoglia presenza di cose e/o persone;
 - b) interrompere immediatamente l'attività in argomento qualora dovessero essere riscontrate eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio (tel. 0565/914042).

3. Il Responsabile deve, inoltre, inviare all'Autorità Marittima, anche via fax (0565/918598) o posta elettronica (cpportoferraio@mit.gov.it), una dichiarazione di inizio attività e, per tutta la durata dell'intervento, devono assicurare i contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio, utilizzando, oltre all'apparato VHF(CH 72), anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. 0565/914000 – 0565/914042 (diretti della Sala Operativa) segnalando l'orario di inizio e termine giornaliero di ciascuna immersione.
4. Si fa, altresì, obbligo ai responsabili di curare il corretto utilizzo dei segnalamenti diurni in mare attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni della Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72/81).
5. L'attività in parola non può essere svolta o deve essere immediatamente interrotta in caso di avvisi di condizioni meteorologiche avverse emesse dalle Autorità competenti.
6. Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, valido unicamente per il periodo di cui sopra, non esonera il responsabile dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa.
7. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05 aggiornato con il Decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017.
8. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/portoferraio.

Portoferraio, 11/4/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Agostino PETRILLO



ISOLA DI PIANOSA



LOCALITA' CAVO



LOCALITA' CAVOLI



